



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**NORME TECNICHE
PER LA REVISIONE DEL REGISTRO
DELLE DITTE**

**IN BASE ALLE RISULTANZE
DEL 6° CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE**

ROMA - 1982

Tip. F. Failli - Roma - Ord. n. 1/38 del 4-5-82 - c. 3.500

INDICE

1. Premessa	Pag.	5
2. Modalità per il confronto tra le risultanze del censimento e il Registro delle ditte e adempimenti connessi	»	7
3. Schedari delle ditte, delle unità locali e delle unità di commercio ambulante	»	13
4. Disposizioni finali	»	17
Allegati	»	19

1. P R E M E S S A

1. La revisione dell'anagrafe camerale consiste nel confronto tra i questionari di censimento e il Registro delle ditte (imprese), al fine di assicurare, nei limiti di comparabilità delle due fonti, la rispondenza dell'anagrafe alla reale situazione delle imprese che operano nei vari settori di attività economica e al tempo stesso di sottoporre ad un finale controllo quantitativo e qualitativo i risultati del censimento.

2. L'unità base di tale confronto è costituita dalla impresa, quale risulta definita nelle disposizioni e istruzioni per il 6° censimento industriale e commerciale (1), in particolare nel capitolo 2 relativo alle note illustrative sulle unità di rilevazione.

Gli strumenti tecnici del confronto sono rappresentati dai seguenti elementi:

a) questionari di censimento ed elenchi delle unità locali e delle unità di commercio ambulante censite, messi a disposizione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura degli Uffici provinciali di censimento;

b) registro delle ditte, in possesso di ciascuna Camera di commercio e nel quale sono registrate le imprese aventi la sede o almeno una unità locale nella Provincia.

(1) Cfr. ISTAT: *12° Censimento della popolazione - 6° Censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato*. Disposizioni e Istruzioni per gli Organi periferici, Roma, 1981.

Per quanto concerne i questionari e gli elenchi di cui alla lettera *a*), si precisa che essi risultano costituiti rispettivamente dai Fogli **[B]** dei Modelli ISTAT/CIC/1 relativi alle imprese e alle unità locali censite nei Comuni della Provincia e dalla copia degli stati definitivi delle sezioni relativi alle imprese e alle unità locali (Modd. ISTAT/CIC/6) e agli esercizi di commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/6 bis), trasmessi alla Camera di commercio da ciascun Comune, tramite l'Ufficio provinciale di censimento.

Si precisa, inoltre, che per le unità censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le rispettive amministrazioni centrali e per quelle che sono state autorizzate ad inviare direttamente all'ISTAT i questionari di censimento, sarà compito dello stesso Istituto centrale di statistica trasmettere a ciascuna Camera di commercio i Fogli **[B]** dei Modelli ISTAT/CIC/1 e copia dello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6) relativi alle imprese e alle unità locali ubicate nei Comuni della Provincia.

3. Ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e il Registro delle ditte è opportuno tener presente i seguenti tre gruppi di imprese che possono presentarsi nella realtà:

Gruppo *A* - Imprese soggette sia al censimento sia all'obbligo della iscrizione anagrafica;

Gruppo *B* - Imprese soggette al censimento ma non soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica;

Gruppo *C* - Imprese non soggette al censimento ma soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica.

Il confronto cui le presenti norme si riferiscono riguarda ovviamente le sole imprese del gruppo *A*.

4. E' opportuno inoltre tener presente quanto segue:

a) le risultanze del censimento rispecchiano la situazione accertata alla data del 26 ottobre 1981, mentre il Registro delle ditte rispecchia la situazione risultante dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche effettuate fino al momento del confronto. Pertanto, ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e quelle anagrafiche si

deve far riferimento, per queste ultime, alla situazione esistente al 26 ottobre 1981;

b) l'inquadramento delle singole unità economiche secondo l'attività esercitata deve essere effettuato in base alla classificazione ufficiale delle attività economiche disposta dall'Istituto centrale di statistica nel maggio 1981 (1). Pertanto, le Camere di commercio sono tenute, in questa occasione, a provvedere all'aggiornamento dei codici relativi all'attività economica sulla base dell'apposita tabella di ragguglio riportata in allegato al presente fascicolo.

Al riguardo si precisa che ciascuna impresa o unità locale deve essere attribuita alla categoria (o sottoclasse) di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'unità stessa. Le unità locali amministrative (sede centrale o uffici amministrativi) devono essere attribuite alla categoria (o sottoclasse) di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'impresa.

2. MODALITÀ PER IL CONFRONTO TRA LE RISULTANZE DEL CENSIMENTO E IL REGISTRO DELLE DITTE E ADEMPIMENTI CONNESSI

5. In base alle norme riportate al capitolo 7, paragrafo 7.2.1. del fascicolo delle istruzioni per l'esecuzione del censimento, i questionari di censimento (Modd. ISTAT/CIC/1) sono raggruppati, per ciascun Comune, secondo la numerazione progressiva delle categorie (o sottoclassi) di attività economica. Nel registro anagrafico le imprese sono invece iscritte secondo l'ordine cronologico di denuncia.

Per poter quindi procedere al confronto tra i Fogli **B** dei Modelli ISTAT/CIC/1 e il registro anagrafico, è opportuno ordinare i predetti Fogli **B** secondo la progressione naturale del numero di iscrizione nel Registro delle Ditte delle Camere di commercio, risultante nel riquadro D o E del Foglio **B**; qualora il citato numero non dovesse risultare indicato è necessario avvalersi dello schedario delle

(1) Cfr. ISTAT: *Classificazione delle attività economiche - Metodi e Norme - Serie C*, n. 8, maggio 1981.

ditte e, come mezzi ausiliari di collegamento, degli altri schedari di cui le Camere di commercio dispongono, al fine di assicurare un immediato abbinamento tra i due strumenti di riscontro.

6. Il confronto tra le risultanze del censimento ed il Registro delle ditte può dar luogo ai seguenti casi:

- I) l'impresa censita risulta iscritta nel registro anagrafico;
- II) l'impresa censita non risulta iscritta nel registro anagrafico;
- III) l'impresa iscritta nel registro anagrafico non risulta censita.

Si intende che in tutti i predetti casi si deve far riferimento ad imprese del gruppo *A*, soggette cioè sia al censimento che all'obbligo dell'iscrizione anagrafica (cfr. paragrafo 3).

CASO I - IMPRESA CENSITA E ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO

7. Nel caso in esame possono verificarsi le seguenti situazioni:

a) le notizie risultanti dal Foglio **[B]** del questionario di censimento, cioè denominazione o ragione sociale, indirizzo, forma giuridica e attività economica, concordano con quelle risultanti nel registro anagrafico;

b) le notizie risultanti dal Foglio **[B]** del questionario di censimento concordano con quelle del registro anagrafico per quanto riguarda la denominazione o ragione sociale, mentre vi è discordanza per tutte o per parte delle altre notizie.

Nel caso *a*) si deve cerchiare in rosso, previo opportuno riscontro, il numero d'ordine di iscrizione nel Registro anagrafico risultante nel riquadro D o E del Foglio **[B]**; ove detto numero dovesse mancare occorre trascrivere il numero risultante nel Registro anagrafico e cerchiarlo in rosso; inoltre, nel margine superiore della prima facciata del Foglio **[B]** del questionario di censimento occorre riportare la dicitura « confrontato con l'anagrafe »; nel registro anagrafico deve essere invece apposta nella pagina corrispondente all'impresa la dicitura « CIC - 1981 ».

Nel caso *b*) una volta accertato che l'impresa censita sia effettivamente l'impresa iscritta nel registro anagrafico, si deve procedere alla rettifica delle notizie dell'anagrafe, invitando l'impresa a presentare la relativa denuncia di modificazione, a meno che le variazioni da apportare siano tali, per la loro natura, da poter essere effettuate d'ufficio (ad es.: cambiamento di area di circolazione e/o di numero civico). Ciò fatto si deve provvedere agli adempimenti di cui al precedente caso *a*), concernenti l'avvenuto confronto.

CASO II - IMPRESA CENSITA MA NON ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO

8. Nel caso in esame occorre accertare se trattasi di impresa:

a) soggetta al censimento, ma non all'obbligo di iscrizione nel registro anagrafico;

b) soggetta sia al censimento sia all'obbligo dell'iscrizione nel registro anagrafico, ma non risultante iscritta.

Nel caso *a*) basta apporre sul relativo Foglio **B** del questionario di censimento nel margine superiore della prima facciata, la dicitura « non tenuta alla denuncia ».

Nel caso *b*) occorre invitare il titolare dell'impresa a presentare la relativa denuncia entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.).

CASO III - IMPRESA ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO MA NON CENSITA

9. Nel caso in esame occorre accertare se trattasi di impresa:

a) che eserciti un'attività economica non soggetta al censimento;

b) che abbia cessato l'attività prima del 26 ottobre 1981 e per la quale sia stata omessa la denuncia di cessazione;

c) sfuggita al censimento.

Nel caso *a)* deve essere apposta sul Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1981 ».

Nei casi *b)* e *c)* devono essere interessati i Comuni, i quali non appena ricevuta la segnalazione dalla competente Camera di commercio disporranno appositi accertamenti per ognuna delle imprese segnalate.

10. Gli accertamenti di cui al paragrafo precedente porteranno ad uno dei seguenti risultati:

- a)* impresa non censita perché sfuggita al censimento;
- b)* impresa trasferita in altro Comune della Provincia;
- c)* impresa trasferita in altra Provincia;
- d)* impresa cessata;
- e)* impresa non reperita.

Nel caso *a)* il Comune provvederà a far compilare dai titolari i questionari relativi e a predisporre gli stati definitivi delle sezioni, secondo le modalità contenute nel fascicolo delle disposizioni e istruzioni del censimento.

I questionari di rilevazione devono essere compilati con riferimento alla data del 26 ottobre 1981 e devono riportare sul margine superiore della prima facciata l'indicazione « unità sfuggita ».

I Comuni che non disponessero più del materiale di censimento in bianco possono richiederlo ai competenti Uffici provinciali di censimento presso i quali esiste una scorta dei suddetti stampati.

Nel caso *b)* la Camera accerterà se l'impresa è stata censita nel Comune nel quale si è trasferita, e in caso negativo provvederà come al punto *a)*.

Nei casi *c)*, *d)* ed *e)* la Camera disporrà i provvedimenti necessari per l'aggiornamento dell'anagrafe.

NORME PARTICOLARI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

11. Per quanto riguarda il commercio ambulante, è da tener presente che il confronto tra le risultanze del censimento e quelle dell'anagrafe deve essere effettuato sulla base:

a) degli appositi stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/6 bis) relativi alle unità censite nei Comuni della Provincia;

b) degli elenchi delle unità eventualmente censite fuori della Provincia e di cui è detto al successivo paragrafo 14;

c) del Registro delle ditte e, come mezzo ausiliario, dello schedario delle unità di commercio ambulante.

12. I casi che possono risultare da detto confronto sono identici a quelli previsti al precedente paragrafo 6.

CASO I - UNITÀ CENSITA E ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO

13. Nel caso in esame sono da seguire, per quanto attiene alla particolare natura di tali unità, taluni accertamenti previsti al paragrafo 7 (7/a e 7/b).

Nel caso *a)* si deve riportare, sul margine destro dello stato definitivo delle sezioni, in corrispondenza dell'unità, il numero d'ordine con il quale l'unità stessa risulta iscritta nel Registro delle ditte; in quest'ultimo Registro deve essere apposta la dicitura «CIC - 1981».

Nel caso *b)* si deve procedere, oltre che alle operazioni di cui sopra, a rettificare le notizie dell'anagrafe invitando il titolare a presentare la relativa denuncia di modificazione.

CASO II - UNITÀ CENSITA MA NON ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO

14. Nel caso in esame occorre controllare, in base alle indicazioni della col. 6 dello stato definitivo delle sezioni, se il titolare risiede in un Comune della Provincia di censimento, oppure in Comune di altra Provincia.

Nel primo caso occorre invitare il titolare a presentare la denuncia di iscrizione entro il termine di 15 giorni, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla iscrizione d'ufficio, salvo a provvedere

successivamente al completamento della denuncia (firma del titolare, ecc.). Quindi occorre provvedere agli altri adempimenti.

Nel secondo caso occorre limitarsi a segnalare il nominativo alla Camera di commercio della Provincia in cui è situato il Comune di residenza del titolare.

Per tali segnalazioni è opportuno predisporre, per ciascuna Provincia interessata, un apposito prospetto nel quale, oltre al cognome e nome dell'esercente del commercio ambulante, devono essere riportate anche le altre notizie previste dallo stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/6 bis).

Le Camere di commercio che riceveranno uno dei detti prospetti dalle altre Camere, devono provvedere agli adempimenti connessi con la revisione e l'aggiornamento del proprio Registro delle ditte, tenendo presente che le unità di commercio ambulante censite in altre Provincie restano sempre iscritte nell'anagrafe della Provincia in cui si trova il Comune di residenza del titolare dell'unità stessa.

CASO III - UNITÀ ISCRITTA NEL REGISTRO ANAGRAFICO MA NON CENSITA

15. Nel caso in esame occorre accertare se trattasi di unità:

- a)* non soggetta al censimento;
- b)* che ha cessato l'attività prima della data di censimento;
- c)* censita in un Comune di altra Provincia;
- d)* sfuggita al censimento.

Nel caso *a)* deve essere apposta nel Registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC - 1981 ».

Nel caso *b)* deve essere provveduto alla cancellazione dal Registro delle ditte.

Nel caso *c)* deve essere provveduto in conformità a quanto previsto al paragrafo 14.

Nel caso *d)* deve essere provveduto in conformità a quanto previsto al paragrafo 10.

3. SCHEDARI DELLE DITTE, DELLE UNITÀ LOCALI E DELLE UNITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE

16. Come è noto, a norma dell'art. 92 del Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, e successive disposizioni integrative, oltre al Registro delle ditte, ciascuna Camera deve tenere i seguenti schedari:

- a) uno schedario delle ditte (imprese);
- b) due schedari delle unità locali, di cui uno per categoria (o sottoclasse) di attività economica e l'altro per ordine topografico;
- c) uno schedario delle unità di commercio ambulante.

La tenuta dei predetti schedari è obbligatoria solo per quelle Camere di commercio che non dispongono di idonei strumenti per l'elaborazione automatica dei dati.

Le schede da adottare sono le stesse predisposte in occasione del censimento del 1971 di cui per comodità delle Camere di commercio si riportano in allegato i rispettivi fac-simili.

Le modalità da seguire per la tenuta degli schedari sono riportate qui di seguito e sono anch'esse identiche a quelle del 1971.

SCHEDARIO DELLE DITTE (IMPRESE)

17. A ciascuna impresa iscritta nel Registro delle ditte deve corrispondere una scheda che contenga tutte le indicazioni di cui al modello *D* riportato in allegato. La scheda deve essere di colore diverso, o diversamente contrassegnata, a seconda che si tratti di imprese aventi sede nella Provincia o di imprese aventi sede in altre Provincie.

Lo schedario delle ditte (imprese) deve contenere anche le schede segnaletiche, di colore diverso e con le indicazioni conformi all'allegato modello *S*, relative alle persone o alle insegne risultanti dalle denunce.

Nelle schede segnaletiche devono riportarsi i nominativi delle persone, ovvero l'indicazione dell'insegna eventualmente adottata dalle imprese.

Tali schede segnaletiche non devono essere fatte per i titolari di imprese individuali, i cui nominativi già figurano nella denominazione dell'impresa.

Lo schedario delle ditte, comprendente anche le schede segnaletiche, deve essere tenuto in unico ordine rigorosamente alfabetico di denominazione di impresa, di persona o di insegna.

Per quanto riguarda l'ordine alfabetico si richiamano le seguenti norme:

a) se trattasi di *schede di imprese individuali* la cui denominazione sia costituita dal cognome e nome del titolare deve essere considerato il cognome di questo. E' da tener presente che, nel caso di cognomi preceduti da particelle (es. De Sanctis), queste dovranno essere considerate come parte integrante del cognome stesso. Ovviamente, in caso di omonimia di cognomi ai fini dell'ordinamento alfabetico si deve tener conto anche dei nomi. Analogamente deve operarsi per le schede segnaletiche;

b) se trattasi di *schede di società di fatto*, nella cui ragione sociale figurino più nominativi, devono essere considerati soltanto i cognomi nell'ordine in cui risultano nella denominazione, trascurando pertanto gli eventuali nomi interposti fra i cognomi stessi;

c) se trattasi di *schede di società giuridicamente costituite* non deve essere tenuto conto della eventuale indicazione della forma giuridica preposta alle altre parole che compongono la ragione sociale, e pertanto devono essere considerate, agli effetti dell'ordinamento alfabetico, solo le parole che seguono l'eventuale indicazione della forma giuridica.

Nel caso, peraltro, in cui la ragione sociale fosse espressa mediante una sigla (FIAT, AGIP, SAIWA, ecc.), tale sigla deve essere considerata come denominazione qualora essa faccia integralmente parte della denominazione legale dell'impresa.

Per le imprese adottanti un'insegna nella quale sia inclusa l'indicazione della natura dell'unità locale (albergo, teatro, ristorante e simili), devono essere considerate come denominazioni soltanto le parole che seguono quelle indicazioni;

d) se trattasi di *schede relative ad istituti e ad enti pubblici* deve essere considerata la loro denominazione completa ufficiale e non eventuali sigle da essi usate per ragioni pratiche.

Ai fini della classificazione delle schede di ditta secondo la forma giuridica, nello spazio appositamente riservato, deve essere stampigliata una delle sigle seguenti:

- DI : impresa individuale
- SS : società di fatto o irregolare
- NC : società in nome collettivo
- SA : società per azioni
- AS : società in accomandita semplice
- AA : società in accomandita per azioni
- RL : società a responsabilità limitata
- CP : società cooperativa a responsabilità limitata
- CI : società cooperativa a responsabilità illimitata
- EP : ente pubblico
- AF : altra forma.

SCHEDARI DELLE UNITÀ LOCALI

18. Per ciascuna unità locale dipendente da ditta iscritta nel Registro devono essere compilate due schede contenenti le indicazioni di cui al modello UL riportato in allegato:

a) una scheda da utilizzare per lo schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica;

b) una scheda di colore diverso da utilizzare per lo schedario in ordine topografico.

In ciascuna scheda di unità locale operativa, da classificare secondo l'attività unica o prevalente, indicando il corrispondente numero di categoria (o sottoclasse) nello spazio appositamente riservato, dovranno essere riportate anche le indicazioni di tutte le altre attività secondarie eventualmente esercitate nella stessa unità locale, per ordine di importanza economica, segnando per ciascuna di esse il numero di categoria (o sottoclasse) attribuito.

Per ciascuna di tali attività secondarie dovrà essere compilata apposita scheda da collocare nello schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica. Dette schede, colorate o contrassegnate

in modo diverso da quello usato per la scheda dell'attività prevalente, devono essere collocate nel predetto schedario nella categoria (o sottoclasse) corrispondente all'attività secondaria cui si riferiscono.

Nelle schede di unità locali amministrative, da classificare secondo l'attività unica o prevalente attribuita all'impresa, dovrà essere apposto uno speciale contrassegno, per evitare che negli eventuali conteggi delle unità locali, esse vengano considerate quali unità operative.

Le notizie relative alle attività secondarie dovranno essere desunte dalle risultanze anagrafiche, tenendo presente che per le unità locali dipendenti da imprese con sede in altra Provincia, eventuali notizie integrative potranno essere richieste alle Camere di commercio delle Province sede delle imprese.

19. Lo schedario per categoria (o sottoclasse) di attività economica deve essere ordinato secondo il numero indicativo della categoria (o sottoclasse) stessa quale risulta dalla classificazione ISTAT delle attività economiche; nello ambito di ciascuna categoria o sottoclasse le schede devono essere poste in ordine rigorosamente alfabetico di denominazione dell'impresa da cui le unità locali dipendono.

Lo schedario topografico deve essere tenuto per ordine alfabetico di Comune. Nell'ambito di ciascun Comune in ordine alfabetico di denominazione delle aree di circolazione e secondo la progressione della numerazione civica di ogni area; quest'ultima disposizione è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

SCHEDARIO DELLE UNITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE

20. Per ogni unità di commercio ambulante iscritta nel Registro devono essere compilate due schede:

a) una scheda di ditta da collocare nello schedario generale alfabetico delle ditte, colorata o contrassegnata in modo diverso da quello usato per le schede delle altre ditte;

b) una scheda, conforme all'allegato modello A, da utilizzare per l'apposito schedario delle unità di commercio ambulante che dovrà essere tenuto in ordine alfabetico di Comune, e, nell'ambito di ciascun Comune, in ordine alfabetico di cognome e nome del titolare.

4. DISPOSIZIONI FINALI

21. Appena gli Uffici provinciali di censimento saranno in possesso del materiale relativo a tutti i Comuni della Provincia concernente le unità sfuggite al censimento, dovranno provvedere all'immediato inoltro all'Istituto centrale di statistica:

a) dei questionari di censimento (provvedendo a staccare i Fogli **[B]**);

b) dei questionari delle unità di commercio ambulante;

c) di una copia degli stati definitivi delle sezioni.

I Fogli **[B]** dei Modelli ISTAT/CIC/1 e la seconda copia degli stati definitivi delle sezioni, devono essere messi a disposizione dell'Ufficio Registro ditte delle Camere di commercio per gli adempimenti relativi alla revisione dell'anagrafe.


22. Gli adempimenti relativi alle operazioni di revisione devono essere iniziati non oltre il 1° settembre p.v.. Quelli relativi alla rilevazione delle unità sfuggite al censimento di cui ai paragrafi 10 e 15 dovranno essere ultimati entro il 15 novembre 1982.

Gli ulteriori adempimenti di revisione e aggiornamento del Registro delle ditte devono essere portati a termine entro il 31 marzo 1983.


23. Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori suddetti, le Camere di commercio devono trasmettere al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio Centrale Camere di commercio e UPICA e all'Istituto centrale di statistica - Servizio censimenti - una situazione bimestrale sull'andamento dei lavori stessi.

La prima situazione deve essere inviata alla fine del mese di settembre 1982; le altre devono essere trasmesse successivamente alla fine di ciascun bimestre, sino al termine delle operazioni.

24. Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente al 26 ottobre 1981 e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato del Registro delle ditte, non devono essere applicate le penalità previste dall'art. 51 del T.U..



ALLEGATI



Fac-simile di scheda di ditta

D	Ditta Sede (comune e indirizzo)	Numero registro <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> Forma giuridica (Sigla) <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
---	---	---

ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE

Ramo

Classe

Categoria o sottoclasse

N.

UNITÀ LOCALI DIPENDENTI

A. — Unità esistenti nella Provincia

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria (o sottoclasse)
1
2
3
4
5
6

Retro della scheda

B. — Unità esistenti in altre Provincie

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria (o sottoclasse)
1
2
3
4
5
6

Fac-simile di scheda di unità locale

LAVORAZIONE O ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE	
UL	Ramo Classe Categoria o sottoclasse N
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Numero del registro </div>	
DITTA	UNITÀ LOCALE
Denominazione: Sede: (comune e indirizzo)	Natura: (Stabilimento, negozio, sede amministrativa, ecc.) Sede:
ALTRE LAVORAZIONI O ATTIVITÀ SECONDARIE	N. della categoria (o sottoclasse)

Fac-simile di scheda segnaletica

S		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Numero del registro </div>
..... (Cognome e nome o insegna)		
Ditta Sede		
PER LA SCHEDA RELATIVA A PERSONA		
Domicilio Posizione nella ditta		

Fac-simile di scheda di unità di commercio ambulante



Categoria o sottoclasse di attività economica:

.....
.....

Numero del registro
.....

N.

Titolare
(Cognome e nome)

Residenza
(comune e indirizzo)

Province di validità della licenza

.....

Generi commerciati:

.....

.....

Altre attività esercitate:

**TABELLA DI RAGGUAGLIO TRA LA CLASSIFICAZIONE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE 1981
E LA CLASSIFICAZIONE 1971 SECONDO IL NUMERO
DISTINTIVO DELLE CATEGORIE O DELLE SOTTOCLASSI**

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	
011.1 (a)	1.01.01 (b)	041.4	1.06.01	140.1	3.13.29	
011.2 (a)	1.01.02 (b)	041.5	1.06.05	140.2	3.13.30	
011.3 (a)	1.01.03 (b)	041.8		140.3		
011.4 (a)	1.01.04 (b)	041.6	1.06.04	162.2	5.02.02	
011.5 (a)	1.01.05 (b)	041.7		150 (e)	—	
011.6 (a)	1.01.06 (b)	042.1	1.06.08	161	5.01.01	
011.7 (a)	1.01.07 (b)	042.2	1.06.10	162.1	5.02.01	
011.8 (a)	1.01.08 (b)	042.3		163	5.01.02	
011.9 (a)	1.01.09 (b)	042.9		170.1	5.03.01	
012.1 (a)	1.02.01 (b)	043.1		170.2	5.03.02	
012.2 (a)	1.02.04 (b)	043.2		211	2.01.01	
012.3 (a)	1.02.05 (b)	043.3		212	2.01.02	
012.4 (a)	1.02.03 (b)	043.4		221	3.09.01	
012.5 (a)	1.02.07 (b)	043.5		224.2		
012.6 (a)	1.02.02 (b)	043.6		1.06.11	222.1	3.09.02
012.7 (a)	1.02.08 (b)	043.7		1.06.07	222.2	3.09.03
012.8 (a)		043.8	223		3.09.04	
013.1 (a)	1.02.06 (b)	042.4	1.06.09	224.1	3.09.06	
013.3 (a)		042.5		231.1	2.02.14	
013.2	3.03.06	042.6	1.06.12	232	2.02.15	
014 (a)	1.04.01 (b)	042.7			231.2	2.02.12
020.1 (a)	1.03.01 (b)	042.8	1.06.13	231.3	2.02.16	
020.2	1.03.02	044.1	1.06.14	231.4		2.02.18
020.3 (c)	—	841	2.02.01	231.5		
031.1	1.05.03	044.2		2.02.02	232	2.02.08
031.2	1.05.04	045	3.13.31	233	2.02.06	
032.1	1.05.01	111	2.02.03	239.1	2.02.07	
032.2	1.05.02	120			2.02.04	2.02.09
041.1	1.06.03	131	—	239.2	2.02.10	
041.2	1.06.02	132	2.02.05		239.3	2.02.11
041.3		133 (c)		134		2.02.17
					2.02.13	

(a) Attività non compresa nel campo di rilevazione del censimento 1981.
(b) Attività non compresa nel campo di rilevazione del censimento 1971.
(c) Attività non previste nella classificazione del 1971.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971
241	3.12.08	256.3	} 3.13.11 } 3.13.12	316.3	3.10.23
242.1	3.12.05			316.4	3.10.07
242.2	3.12.06	256.4	3.13.13	316.6	3.10.25
242.3	3.12.07	256.5	3.13.09		
243.1	} 3.12.11	256.6	} { 3.13.14 } 3.13.17 } 3.13.19	316.7	3.10.27
243.2		256.7		319.1	3.10.49
243.4		256.8		319.2	3.10.53
243.3		3.12.12		3.13.18	321
244	3.12.13	257	} 3.13.20 } 3.13.21 } 3.13.22	322.1	3.10.12
245.1	3.12.01			322.2	3.10.15
245.2	} 3.12.02 } 3.12.03			258.1	3.13.23
245.3	} 3.12.04 } 3.12.17	258.2	3.13.24	324.1	} 3.10.20
		259.1	3.13.25	324.2	
246	3.12.10	259.2	3.13.27	324.3	3.10.34
		259.3	} 3.13.26 } 3.13.28	324.4	3.10.14
247,1	} 3.12.14	260		3.15.01	325.1
247,2		311.1	3.10.01	325.2	
247.3		311.2	3.10.02	325.3	3.10.11
247.4	} 3.12.15	312.1	} 3.09.05	326.1	} 3.10.10
247.5		312.2		326.2	
248.1	} 3.12.09	312.3		327.1	3.10.13
248.2		313.1	327.3	3.10.19	
248.3		313.2	327.2	3.10.08	
248.4		313.4	327.4	3.10.09	
251.1	3.13.01	313.3(e)	—	328.1	} 3.10.09
251.2	} 3.13.02 } 3.13.03	313.5	3.10.47	328.2	
251.3		313.6	3.10.61	328.3	} 3.10.21
251.4	314.1	} 3.10.03	328.6		
251.5	3.13.05		314.2	328.8	
251.6	3.13.08	315	3.10.06	328.4	} 3.10.05
251.7	3.13.04	316.1	3.10.26	328.5	
251.8	3.13.06	316.2	} 3.10.22	328.7	3.10.33
251.9	3.13.07	316.8		330.1	3.10.56
255	3.13.16	316.5	3.10.04	328.9	3.10.54
256.1	3.13.10			330.2	3.10.35
256.2	3.13.15				

(c) Cfr. la corrispondente nota alla pagina precedente.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971
341	3.10.45	371.1	3.10.32	423.1	} 3.01.11
342	} 3.10.37 3.10.46	371.2	} 3.10.31	423.2	
		371.3		423.4	
343.1	} 3.10.38	371.4	3.10.57	423.3	} 3.01.21
343.3		372.1	} 3.10.36	423.5	
343.2	3.10.39	372.2		3.10.36	424.1
344.1	} 3.10.40	373.1	3.20.03	424.2	
		344.3	373.2	3.10.28	424.3
344.2	3.10.42	373.3	3.10.30	423.6(d)	—
345.1	} 3.10.43	373.4	3.10.58	425.1	} 3.01.22
345.3		374	3.10.29	425.2	
345.2	3.18.05	374	3.10.29	427	3.01.24
345.4	} 3.10.44	411.1	3.01.17	428.1	3.01.26
		347	411.2	} 3.01.14 3.01.15	428.2
346	3.10.41	411.2	3.01.15		429.1
348.1	} 4.02.02	411.3	3.01.16	429.2	3.02.02
503.2		412.1	} 3.01.08	431.1(c)	—
348.2(c)	—	412.2		3.01.08	431.2
343.4	} 3.10.55	413.1	3.01.12	431.3	} 3.03.02
348.3		413.2	3.01.13	431.4	
673	3.10.55	414	3.01.10	431.5	} 3.03.03
351	3.11.04	415	3.01.09	432.1	
352	3.11.05	416.1	3.01.02	432.2	} 3.03.04
353	3.11.06	416.2	3.01.01	432.3	
361.1	} 3.11.10	417	3.01.04	433.1	} 3.03.07
361.3		418	3.01.19	433.2	
361.2	3.10.48	419.1	3.01.03	434.1	} 3.03.08
362.1	} 3.11.07	419.2	} 3.01.05	434.2	
362.2		419.3		434.3	} 3.03.09
363.1	} 3.11.01 3.11.02	420	3.01.18	434.4	
		363.2	3.11.03	421.1	3.01.06
364	3.11.09	421.2	3.01.07	435.1	
365	3.11.08	422	3.01.20	435.2	} 3.03.10
				435.3	
				436.1	3.03.14

(c) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(d) La categoria comprende attività che nella classificazione 1971 erano distribuite nelle rispettive categorie di attività economica dei prodotti considerati.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971
436.2	} 3.03.13	456	3.04.06	491.1	3.20.04
436.3		461	3.07.01	491.2	3.12.16
437	3.03.23	462	3.07.02	492	3.20.01
438.1	3.03.17	463.1	3.07.05	493.1	3.18.04
438.2	3.03.18	463.2	3.07.04	493.2	3.18.03
439.1	} 3.03.15	463.3	3.07.10	493.3	3.18.02
439.2		} 3.03.21	464	3.07.03	494.1
439.6	} 3.03.22	465.1	3.07.09	494.2	
439.7	} 3.03.24	465.2	} 3.07.06	494.3	
439.3	} 3.03.19	465.3		495	3.20.05
439.8		466.1	} 3.07.07	496.1(d)	—
439.9		466.2		496.2(d)	—
439.4	3.03.20	466.3	3.07.08	501.1	4.01.01
439.5	3.03.16	467.1	} 3.08.01	501.2	4.01.05
441	} 3.06.01	467.2		502.1	4.01.02
442.1		3.06.03	467.3	3.04.14	502.2
442.2	3.04.10	467.4	3.08.02	503.1	4.02.01
451.1	} 3.05.01	471	3.16.01	503.2(e)	—
451.2		472	3.16.02	504	4.01.04
452	3.05.02	473.1	3.17.01	611.1	6.01.01
453.1	} 3.04.01	473.2	} 3.17.02	611.2	6.01.02
453.2		473.4		} 3.17.05	611.3
453.3		473.3	3.17.03	611.4	6.01.03
453.4		474	3.17.04	611.5	6.01.05
453.5	} 3.04.03	481.1	} 3.14.01	611.6	6.01.04
453.6		481.2		611.7	} 6.01.06
453.7	} 3.04.07	482	} 3.14.02	6.01.07	
	} 3.04.08		} 3.14.03		
454.1	} 3.04.02		} 3.19.01	611.8	6.01.08
454.2		} 3.04.09		483	3.19.02
455.1	3.04.04			3.19.03	611.9(e)
455.2	3.04.05		3.19.04	612.1	6.01.24
	3.04.13		3.19.05	612.2	6.01.23
			3.19.06		
			3.19.07		

(c) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(d) Cfr. la corrispondente nota alla pagina precedente.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971		
612.3	} 6.01.26	617.2	{ 6.01.09	641.1	6.02.09		
612.5				641.2	6.02.05		
612.4	6.01.25		{ 6.01.10	641.3 } 6.02.01			
612.6	6.01.27	617.3	6.01.11		641.4		
613.1	6.01.30	617.4	6.01.14	641.5	6.02.04		
613.2	6.01.31	617.5	6.01.16	641.6	6.02.02		
613.3	6.01.32	617.6	6.01.17	641.7	{ 6.02.06		
613.4	6.01.33	617.7	6.01.18	641.8	{ 6.02.07		
614.1	6.01.35		6.01.20	641.9	6.02.08		
614.2	6.01.37	617.8	{ 6.01.12	642.1	6.02.03		
614.3	6.01.36		{ 6.01.13	642.2	6.02.11		
614.4	6.01.40	617.9(c)	{ 6.01.15	642.3	{ 6.02.10		
614.5	6.01.38	618.1	{ 6.01.21	642.4	{ 6.02.14		
614.6	6.01.34	618.2	{ 6.01.22	643	{ 6.02.13		
614.7	6.01.39	618.3	—	644.1	{ 6.02.15		
615.1	6.01.41	618.4	6.01.55	644.2	6.02.43		
615.2	{ 6.01.42	619.1	6.01.56	{ 6.01.64	} 6.02.44		
615.6			{ 6.01.44			6.01.57	{ 6.01.65
615.3	{ 6.01.43	619.2	6.01.58	644.3	6.02.45		
615.4		{ 6.01.61	619.3	6.01.59	644.4	6.02.46	
615.5		619.4	{ 6.01.60	645.1	} 6.02.18		
615.7	6.01.29	619.5	645.2				
615.8	6.01.47	619.6	6.01.62	645.3			
615.9	6.01.45	619.7	{ 6.01.66	645.4	6.02.16		
616.1	{ 6.01.48	621	{ 6.01.67	645.5	{ 6.02.19		
616.3			{ 6.01.49		6.01.68	{ 6.02.23	
616.4			{ 6.01.51		622	645.6	{ 6.02.25
616.8			631		645.7	6.02.17	
616.2	6.01.52	632	645.8	6.02.24			
616.5	6.01.50	633	6.04.01	646.1	{ 6.02.20		
616.6	6.01.53	634		646.2	{ 6.02.21		
616.7	6.01.54	635		647.1	6.02.22		
617.1	6.01.19	636		647.2	6.02.26		
		637			6.02.27		
		638					
		639					

(c) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971			
648.1	{	654.9	{	6.02.28	7.02.03			
648.5				6.02.29	6.02.57	7.02.02		
648.2		655		6.02.65	7.02.01			
648.3	{	656.1		6.02.63	{			
648.4				6.02.35		6.02.66	7.03.01	
648.6		—	6.03.01(e)	750		7.03.02		
648.7		—	6.03.02(e)	761	7.03.03			
649.1		661		762.1	7.04.01			
649.2		662		6.06.03	7.04.03			
649.3		664 (c)		6.06.04	{			
				762.2		7.05.02		
				763.2				
649.4	{	665.1		6.02.37	7.04.02			
				6.02.38	665.2	763.1	7.04.04	
649.5	{	665.3	6.06.01	6.02.30	7.05.03			
				6.02.31	666	764.1	7.05.03	
651.1		667.1	7.01.03	771	7.05.05			
651.2	{	667.2		6.02.40	772.1			
651.3				6.02.41	667.3	772.2	7.05.04	
651.4					667.4	6.06.02	773.1	7.05.06
652					671.1		773.2	6.04.04
653.1		671.2	3.10.50	773.2	6.04.05			
653.2		671.3	3.10.51	790.1	7.06.01			
653.3	{	672	3.10.52	6.02.49	790.2			
653.5				6.02.50	674	3.05.03	790.3	7.06.03
653.4		675	3.10.60	811	7.06.04			
654.1		710.1	3.10.59	812.1	8.01.01			
654.2		710.2	7.01.01	812.2	8.01.02			
654.3		710.3	7.01.02	813.1	8.01.03			
654.4	{	721	7.05.01	6.02.52	813.2			
				6.02.54	722	7.01.04	813.3	{
654.5		723	7.01.05	813.4	8.01.06			
654.6		724	{	813.5	8.03.01			
654.7		725	7.01.06	821	8.02.03			
			7.01.09	822	8.02.01			
654.8			7.01.08	823	8.02.02			
			7.01.07					

(c) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(e) Nello schema classificatorio del 1981, il commercio ambulante è distribuito nelle rispettive categorie di attività economica dei prodotti considerati.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971
831	8.01.04	911.1		931.2 (a)	
832	8.02.04	911.2		932.4	
		911.3		932.5	
833	6.04.02	912.1 (f)	9.02.07 (b)	932.6	9.04.02 (b)
		912.2 (a)	9.02.08 (b)	933.2	
834	{ 6.04.03	913 (a)	9.03.01 (b)	934.2	
	{ 9.08.03	914 (a)	9.03.02 (b)	935 (a)	
		915 (a)	10.01.01 (b)		
835	9.05.01 (b)	951.1	10.01.02 (b)	936	9.04.05
		951.2	10.01.03 (b)		
836	9.05.02 (b)	951.3	10.01.04 (b)	940.1	10.01.11 (b)
		951.4	10.01.05 (b)		
837.1	9.05.04 (b)	951.5	10.01.06 (b)	940.2	9.05.07 (b)
		952.1	10.01.07 (b)		
837.2	9.05.05	952.2	10.01.08 (b)	951.6	
		952.3	10.01.09 (b)	951.7	9.03.04 (b)
838.1	9.08.01	952.4	10.01.10 (b)	951.8	
		952.5	10.02.01 (b)	951.9	
838.2 {	7.03.04	963.1	10.02.02 (b)	952.6	9.03.08
983.2 {		967	10.02.03 (b)		
839.1 {	9.05.03	978.1	10.02.04 (b)	952.7	
839.2 {		978.2	10.02.05 (b)	952.8	9.03.05 (b)
		978.3		952.9	
839.3	9.08.04	978.4 (a)		953.1	
839.4	8.03.02	979.4 (a)		953.2	
839.5	9.08.02			954	9.03.06 (b)
839.6	9.08.05	919 {	10.03.01 (b)	955 (a)	9.03.07 (b)
			10.03.02 (b)		
839.7	9.08.06	921.1 {	9.01.04	956.1	9.03.03 (b)
839.8	9.08.08	921.2 {	9.01.05	956.2	9.03.09 (b)
839.9	9.08.11 (b)	922	9.01.07	961.1 {	10.01.09 (b)
				962.1 {	
842	6.05.01	923	9.01.03	961.2 {	9.08.10 (b)
				962.2 {	
844	6.05.03	931.1 (a)		963.2	9.06.01 (b)
		932.1 (a)			
845	6.05.04	932.2 (a)	9.04.01 (b)		
		932.3 (a)		964	
846 {	6.05.05	933.1 (a)		965.1	9.06.02 (b)
847 {		934.1 (a)		965.2	

(a) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(b) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(f) Il campo di rilevazione del censimento del 1981 esclude l'organizzazione carceraria.

Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971	Numero di categoria o sottoclasse della classificazione 1981	Numero di categoria della classificazione 1971
966 (a)	9.07.01(b)	975	9.02.04	982.1 { 982.2 }	9.01.01
	9.07.02(b)	976 (a)	9.05.06(b)		
	9.07.03(b)			977.1	9.04.03(b)
	9.07.04(b)	977.2	9.04.04(b)	984.1	9.01.06
968	9.07.05(b)	979.1	9.02.05	984.2	9.08.12(b)
	9.06.03(b)	979.2	9.02.06	985 (a)	9.08.09(b)
10.01.12(b)	979.3				
972	9.02.01	981	9.01.02		
973	9.02.03				
974.1 {	9.02.02				
974.2 }					

(a) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

(b) Cfr. la corrispondente nota a pag. 24.

L. 1500